



Tribunale Ordinario di Pordenone sezione civile

ORDINANZA SU RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI ex artt. 54 e 55 CCII

Il Giudice dott.ssa Elisa Tesco

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/2/2025,

richiamato il decreto di fissazione di udienza datato 17/1/2025,

dato atto che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dei creditori, come individuati nel predetto decreto di fissazione di udienza, inclusi quelli direttamente incisi dalla concessione delle misure protettive e cautelari richieste;

lette le memorie di costituzione dei creditori;

sentiti la parte ricorrente, l'Esperto e i creditori presenti all'udienza del 18/2/2025;

letto il parere depositato dall'Esperto;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta la richiesta di conferma di misure protettive ex art. 19, comma 1, CCII e di emissione di misure cautelari atipiche ex art 54 CCII, formulata da _____ (Ve),

n. _____ (c.f., p.iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia _____ R.E.A
VE - _____ nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa prevista dagli
artt. 12 e ss. CCII, avviata con deposito dell'istanza di nomina dell'Esperto di cui all'art. 17 CCII in data
29/11/2024;

rilevato che risulta rispettato il termine di cui all'art. 19, comma 1, CCII, giacché il presente ricorso è stato depositato il giorno successivo alla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto; sul punto è d'uopo precisare che la Camera di Commercio ha provveduto in data 17/12/2024 a pubblicare l'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio e l'accettazione dell'esperto; parte ricorrente ha documentato di aver dapprima proposto, con ricorso depositato il 18/12/2024, domanda di conferma delle misure protettive, con deposito degli atti effettuato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione con motivazione "Deposito su Fascicolo appartenente ad altro registro. Atti rifiutati il 19/12/2024"; detto deposito è stato rifiutato dalla cancelleria in data 19/12/2024; in pari data parte ricorrente ha provveduto ad effettuare nuovo deposito telematico presso la Cancelleria delle procedure concorsuali; in data 16/1/2025 il giudice ha emesso decreto con il quale ha invitato parte ricorrente ad effettuare nuovamente il deposito telematico, all'interno del registro della Volontaria Giurisdizione; in pari data parte ricorrente ha così provveduto alla nuova iscrizione a ruolo del presente procedimento; emerge, pertanto, la non imputabilità in capo a _____ della tempistica occorsa, diligentemente attivatasi per rispettare il termine predetto;

ritenuta sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 19, comma 1, e 27 CCII;

letta la documentazione depositata in conformità all'art. 19, comma 2, CCII;

rilevato come, a seguito della fissazione dell'udienza, si sono costituiti in giudizio i seguenti creditori:

- Vistra s.r.l., in data 6/2/2025;
- INPS, in data 6/2/2025;
- Banca 360 Credito Cooperativo FVG, in data 6/2/2025;
- Toyota Financial Services Italia s.p.a., in data 6/2/2025;
- Lu.Ma. s.r.l., in data 6/2/2025;
- Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in data 7/2/2025;
- Volksbank - Banca popolare dell'Alto Adige s.p.a., in data 7/2/2025;
- Banca di Cividale s.p.a. - società benefit, in data 7/2/2025;
- Manuela Innocentin, in data 7/2/2025;
- Hyundai Motor Company Italy srl, in data 8/2/2025;
- Avv. Alberto Sommaio, in data 10/2/2025;

osservato come Vistra s.r.l., INPS, Toyota Financial Services Italia s.p.a., Lu.Ma. s.r.l.,

e Hyundai Motor Company Italy srl non si sono opposti alla richiesta della società ricorrente;

l'avv. _____ non ha svolto opposizioni quanto alla richiesta di conferma misure protettive e

concessione misure cautelari, formulando rilievi solo in ordine al mancato riconoscimento del privilegio ex art 2751 bis n. 2) c.c. in relazione al proprio credito;

osservato altresì che Banca 360 Credito Cooperativo FVG ha segnalato di aver avviato in epoca antecedente alla richiesta di misure protettive l'iter di escussione della garanzia del fondo ex legge 662/1996, mediante comunicazione di evento di rischio, segnalando che l'eventuale escussione della garanzia imporrebbe di tener conto che il credito statale del Fondo, in surroga, sarebbe assistito da privilegio generale; circostanza di cui la ricorrente dovrà tener conto nell'accedere a strumenti di regolazione della crisi, assicurando un trattamento diverso ai creditori assistiti dalla garanzia del fondo, rispetto a quello che verrà assicurato ai creditori meramente chirografari, nonché dimostrando il carattere non deteriore del piano di risanamento/accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; ha concluso opponendosi esclusivamente alla concessione della misura cautelare atipica dell'inibizione dell'escussione del fondo di garanzia;

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha articolato difese non dissimili, contestando la mancata valorizzazione del credito del ceto bancario come garantito dal fondo MCC, perciò non equiparabile ad un credito chirografario, nonché lamentando che la misura dell'inibizione dell'escussione di tale garanzie implicherebbe il rischio, per il soggetto finanziatore, di incorrere nella decadenza dal diritto stesso di escuterla; in via subordinata al mancato rigetto delle domande della ricorrente, ha chiesto che venga espressamente consentita l'attivazione dell'iter di escussione della garanzia, secondo le disposizioni operative vigenti, anche laddove venisse concessa la misura inibitoria richiesta dalla ricorrente;

Volksbank - Banca popolare dell'Alto Adige s.p.a., oltre ad eccepire che non risulta essere stato correttamente riportato il rango privilegiato del proprio credito, ha contestato la fattibilità del piano di risanamento, valutandolo come inidoneo ad offrire una concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, considerato che la manifestazione di interesse alla compravendita dell'immobile aziendale da parte di Touring s.r.l. non costituisce né offerta vincolante né determina alcuna obbligazione e che non risulta documentato o in altro modo provato il conferimento di incarico alla società REtailly s.r.l. per la ricerca di possibili interessati all'acquisto dell'immobile; ha inoltre contestato la sussistenza di ragioni cautelari per inibire l'escussione delle garanzie, evidenziando come la surroga di MCC o degli altri garanti non inciderebbe sulla fattibilità del progetto;

Banca di Cividale s.p.a. - società benefit ha svolto difese non dissimili dagli altri creditori bancari, quanto alla non corretta valutazione del grado di privilegio per i crediti assistiti da fideiussione del MCC,

evidenziando inoltre come l'esigua percentuale di pagamento dei crediti chirografari renda impossibile l'ipotesi di risanamento aziendale;

osservato come l'Esperto ha manifestato il proprio parere positivo alla concessione delle misure richieste, così come più specificatamente dettagliato nel parere depositato in data 6/2/2025;

ritenuto sussistente il presupposto soggettivo di cui all'art. 12, comma 1, CCII, in quanto la società ricorrente è un imprenditore commerciale, in condizioni di squilibrio economico-finanziario, come si evince dalla documentazione contabile prodotta in giudizio;

rilevato come la ricorrente non ha instaurato altra procedura di composizione negoziata della crisi conclusasi con archiviazione in meno di un anno;

osservato come la conferma delle misure protettive impone al Tribunale di verificare, oltre alla sussistenza delle condizioni predetta, anche la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento dell'impresa, nonché la sussistenza del rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative;

rilevato come le linee guida del Piano di Risanamento prevedono: la cessione immediata dell'immobile aziendale per un importo target di € 2.000.000; la cessione delle rimanenze per un importo target di € 25.000; il ridimensionamento dell'attività con la dismissione dell'attività di vendita e rivendita di automezzi e il mantenimento in continuità aziendale unicamente dell'attività di officina meccanica; la previsione di generare mediante l'attività di officina meccanica un risultato netto compreso tra € 25.000 e 55.000; una durata prevista del piano di risanamento per tre anni mettendo a disposizione i flussi di cassa al pagamento dei creditori chirografari per un importo target di € 150.000; una previsione di generare, all'esito di tale piano, un attivo per complessivi € 2.170.000, veicolato a parziale soddisfacimento di un passivo per € 3.948.000;

rilevato come l'Esperto ha ritenuto che il piano consentirebbe di acquisire risorse maggiori rispetto a quelle che potrebbero attendersi dall'apertura di una liquidazione giudiziale, segnatamente attraverso la cessione dell'immobile aziendale a valori di mercato, e che le misure protettive risultano funzionali ad assicurare la prosecuzione e il buon esito delle trattative;

rilevato come con il proprio ricorso introduttivo la società ha dato atto che, in data 11/11/2024 il creditore NMG s.r.l. ha pignorato tutti i conti correnti intestati alla società e tra questi il conto corrente n. _____ acceso presso Unicredit s.p.a., il cui svincolo è necessario per

garantire la continuità aziendale in quanto conto operativo ove viene incardinata la tesoreria quotidiana della ricorrente;

osservato come la società ha, per l'appunto, chiesto che sia impedito ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul proprio patrimonio, a tutela della *par condicio creditorum* e con finalità conservativa del patrimonio sociale in attesa di individuare, con essi, una soluzione della crisi; ha, altresì, chiesto che ai creditori venga impedita la possibilità di presentare istanze di apertura di liquidazione giudiziale; inoltre, ha richiesto l'emissione delle misure cautelari della sospensione dell'escussione di tutti i garanti e dello svincolo del conto corrente predetto, con attribuzione della facoltà di libero utilizzo delle somme ivi presenti;

ritenuto che l'istanza di conferma delle misure protettive sia fondata e che quindi stesse debbano essere concesse, essendo nel caso di specie state fornite, allo stato, prospettive di risanamento aziendale, per quanto la loro concreta attuabilità dovrà essere concretamente verificata in sede di avanzamento delle trattative, al realizzarsi dell'effettivo reperimento di serie offerte di acquisto dell'immobile aziendale a condizioni di mercato;

ritenuta, altresì, accoglibile la richiesta di misura cautelare di svincolo del conto corrente della società, considerato che l'impossibilità di utilizzare il conto operativo della società impedirebbe sin da ora il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi;

ritenuto, diversamente, che non possa essere accolta la richiesta di misura cautelare di sospensione dell'escussione di tutti i garanti, considerato che costituirà precipuo obbligo della fase delle trattative valorizzare il credito del ceto bancario assistito da garanzia pubblica come *ab origine* assistito da privilegio ex art 9, co. 5, d.lgs. n. 123/1998, ancorché condizionato al verificarsi dell'evento inadempitivo da parte del debitore, da preferirsi ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art 2751 bis c.c.; conseguentemente si renderà opportuno/necessario prevedere apposito fondo rischi, per l'ipotesi di trasformazione di buona parte del credito bancario chirografario in credito privilegiato generale, in modo da chiarire la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari in entrambi gli scenari; quanto alle ulteriori garanzie per le quali viene richiesta l'inibizione dell'escussione, si ritiene che il mutamento della compagine creditoria, per l'ipotesi di surroga dei garanti (soci persone fisiche fideiussori), costituisca circostanza neutra ai fini del positivo avanzamento delle trattative, considerato che i creditori conservano impregiudicati i diritti nei confronti dei fideiussori e che, nell'ambito del piano di risanamento proposto, non è stato previsto alcun

impegno economico dei soci fideiussori che giustificerebbe l'invocata tutela, al fine di non sottrarre risorse economiche al progetto di regolazione della crisi;

valutata congrua la richiesta di concedere la predetta misura per il periodo massimo di 120 giorni previsto dall'art. 19, comma 4, CCII, i cui effetti protettivi decorrono dal giorno di pubblicazione della domanda;

PQM

Visti gli artt. 18, 19 CCII,

accoglie la richiesta di conferma misure protettive presentata dalla società _____ e per l'effetto dispone che:

- 1) dalla data della pubblicazione della domanda i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- 2) dalla stessa data fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

Accoglie la richiesta di misura cautelare atipica presentata dalla società _____ e per l'effetto dispone lo svincolo del conto corrente n. _____ acceso presso Unicredit s.p.a. e intestato alla ricorrente, con facoltà per la titolare di libero utilizzo del saldo attivo ivi presente;

Stabilisce la durata di tali misure in 120 giorni.

Rigetta nel resto la domanda di parte ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, all'Esperto, ai creditori costituiti ed al Registro delle imprese.

Pordenone, 26/02/2025

Il Giudice
dott.ssa Elisa Tesco